



data numero di protocollo

U.A.P.P.C. VIII -11

posizione

Ai Presidenti delle Scuole
Ai Direttori dei Dipartimenti Universitari
Ai Direttori/Presidenti dei Centri di
Ateneo/di Ricerca/di Servizio/
Interdipartimentali/Interuniversitari
Al Direttore dell'Orto Botanico
Al Direttore dell'Azienda Agraria e Zootecnica
Al Direttore della Scuola di Specializzazione
in Beni Architettonici e del Paesaggio
renata.picone@personalepec.unina.it
Al Direttore della Scuola di Specializzazione
per le Professioni Legali
Ai Direttori delle Biblioteche di Area
Ai Dirigenti
Ai Capi degli Uffici

LORO SEDI

e, p.c

Alla F.I.C. - C.G.I.L.
flc-cgil@pec.unina.it
napoli@pec.flcgil.it

Al Commissario della Federazione provinciale
C.I.S.L. Università di Napoli
dott. Francesco De Simone Sorrentino
info@cisluniversita.it

Alla Federazione U.I.L. SCUOLA RUA
uil-rua@pec.unina.it
federazione.uilscuolarua@pec.uilrua.it

Alla Federazione Gilda Unams
Dipartimento Università
(FGU Gilda UNAMS)
fgu-gilda-unams@pec.unina.it

Alla SNALS CONFSAI
snalsconfsal@pec.unina.it

Al Coordinatore della RSU
anielesp@pec.unina.it

Oggetto: tutele di cui ai commi 2 e 2 bis. dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per i lavoratori fragili. Novità introdotte dall'art. 15 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41.

L'articolo 15 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, c.d. Decreto Sostegni, ha apportato modifiche alla disciplina delle tutele, previste dall'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, nei confronti dei lavoratori particolarmente a rischio per specifiche patologie, cosiddetti fragili.

Si rammenta, in via preliminare, che per lavoratori fragili si intendono, per espressa previsione dell'art. 26, c. 2 cit, i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,

Con le modifiche da ultimo intervenute con l'art. 15 del Decreto Sostegni, qui in esame, è stata prorogata al **30 giugno 2021** la disposizione legislativa di cui al comma 2-bis, dell'art. 26 cit., a tenore del quale *"i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto"*.

Si ricorda, altresì, che la predetta tutela è stata attuata dall'Ateneo con le misure organizzative previste dall'art. 5 del Decreto del Direttore Generale n. 805 del 29.10.2020, al quale in toto si fa rinvio.

Il sopracitato art. 15 del Decreto Sostegni ha, inoltre, innovato la disciplina di cui al comma 2 dell'art. 26 cit., nella misura in cui ha sancito espressamente che **fino al 30 giugno 2021, laddove la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile ai sensi del comma 2-bis**, per i lavoratori fragili il periodo di assenza dal servizio, supportato da certificato di malattia, è equiparato al ricovero ospedaliero **e non è computabile ai fini del periodo di comperto**.

Per quanto sopra, dunque, i lavoratori c.d. fragili, fino al 30 giugno 2021, hanno diritto ad usufruire dei seguenti istituti, secondo l'ordine di priorità di seguito riportato:

- a) svolgimento della prestazione lavorativa ordinaria in modalità agile;
- b) adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, al fine di consentire l'accesso al lavoro agile;
- c) svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto;
- d) assenza dal servizio, a fronte della produzione di certificato di malattia, equiparata al ricovero ospedaliero e non computabile ai fini del periodo di comperto.

Si precisa, infine, che, per espressa previsione dell'art. 15 in discorso, la disciplina delle tutele per i lavoratori c.d. fragili, così modificata, è applicabile retroattivamente a decorrere dal **1 marzo 2021**.

Si invita ad assicurare la massima diffusione tra tutto il personale.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Francesco BELLO

Ripartizione Risorse umane Personale contrattualizzato e
Trattamento pensionistico
F.to Il Dirigente: *Dott.ssa Gabriella Formica*
Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Assenze e Presenze Personale Contrattualizzato
Responsabile del procedimento:
F.to Dott. Salvatore Pasquino, Capo dell'Ufficio
Per informazioni:
Dott.ssa Enza Schiavi (tel. 0812537745)
e-mail: uappc@unina.it
p.e.c.: uappc@pec.unina.it